



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

PN **FEAMPA**
ITALIA 2021/2027

**LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE**

INDICE

Acronimi	4
Definizioni	4
Quadro normativo di riferimento.....	6
Premessa	8
1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa	8
2. Periodo di eleggibilità della spesa	10
3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)	11
4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90.....	12
5. Forme di aiuto.....	13
6. Sovvenzioni e modalità di calcolo	13
6.1. Costi diretti del personale	14
6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale	15
6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti.....	15
6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni	15
7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni	16
7.1. Contributi in natura.....	16
7.2. Ammortamento	16
7.3. Spese connesse al credito d'imposta	16
7.4. Spese connesse all'esonero contributivo	17
7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse	17
7.6. Spese connesse all'operazione.....	18
7.7. Spese per lavori	18
7.8. Spese per beni e servizi.....	18
7.9. Spese generali	19
7.10. Acquisto di beni materiali nuovi	20
7.11. Investimenti immateriali.....	20
7.12. Acquisto di materiale usato	20
7.13. Acquisto di terreni	21
7.14. Acquisto di edifici	21
7.15. Locazione finanziaria.....	22
7.16. Affitto 23	

7.17.	Altre tipologie di spesa	24
7.18.	Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento	24
7.19.	Documenti giustificativi di spesa	25
7.20.	Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione	27
7.21.	Spese non ammissibili	29
8.	Strumenti finanziari	30
9.	Premi	32
10.	Stabilità delle operazioni	32
11.	Operazioni soggette a esecuzione scaglionata	34
12.	Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	35
13.	Aiuti di Stato	35
14.	Tracciabilità dei pagamenti	35
15.	Intensità dell'aiuto pubblico	37
16.	Conservazioni dei documenti	38

Acronimi

AdG	Autorità di Gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
FEAMPA	Fondo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura/ Reg. (UE) 2021/1139
CLLD	Community Led Local Development
GAL	Gruppi di Azione Locale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MASE	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
OCS	Opzioni di Costi Semplificati
OO.II.	Organismi intermedi
OP	Organizzazione di produttori
PCP	Politica comune della pesca
PN	Programma Nazionale
PPP	Partenariato pubblico-privati
UE	Unione Europea
CPR	Reg. (UE) 2021/1060 e s.m.i.
PA	Pubblica Amministrazione
CU	Costi Unitari

Definizioni

Operazione - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060:

- un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Tipologie di operazioni – si intendono quelle previste nella tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79

Destinatario finale - si intende, ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 2021/1060, la persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

Organismo di diritto pubblico - il punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intende per “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. L'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non limitativo degli Organismi di diritto pubblico. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

La Commissione Europea, con nota Ares (2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;

- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

Beneficiario collettivo - gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività.

Nella definizione di "Beneficiario collettivo", possono rientrare:

1. Enti associativi di natura non imprenditoriale, quali:
 - Le **associazioni**, che sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure no (*associazioni non riconosciute*).
 - Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica.
 - I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche.
2. Enti associativi di **collaborazione interaziendale**, quali:
 - Le società cooperative, che sono aggregazioni di persone fisiche o di imprese che hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
 - I consorzi contrattuali, quelli in forma societaria e i consorzi di cooperative che sono aggregazioni volontarie, legalmente riconosciute, tra imprese operanti nello stesso settore di attività o in settori connessi, che hanno come obiettivo non la produzione di guadagni da distribuire ai propri membri (c.d. causa di lucro che invece caratterizza le società di persone o di capitali) ma quello di mettere in comune singole fasi delle attività di ciascuna impresa consorziata (consorzi di servizi) oppure di realizzare un coordinamento delle attività delle singole imprese (consorzi di coordinamento). La prevalenza della mutualità consortile nei consorzi li rende idonei a rivestire la qualifica di beneficiari collettivi;
 - Le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, sia quelle costituite come rete-contratto che quelle costituite come rete-soggetto.
 - Le O.P. riconosciute ai sensi del Reg.(UE) 2013/1379 sono considerati beneficiari collettivi qualora sono costituite in una delle forme di cui ai punti precedenti

Interesse collettivo - il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere ad un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per conto dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'operazione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'impresa di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornire servizi ad una comunità di pescatori in una determinata area si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dall'impresa aumenterebbe il valore delle catture per la collettività dei pescatori e la qualità del pesce per i consumatori). Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione.

Elementi innovativi - per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 15 e Oslo 2018, che rappresentano principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione. Sono in ogni caso esclusi dal poter essere considerati quali elementi innovativi i meri cambiamenti di tecniche, metodi o processi già in uso sul territorio o i miglioramenti minori, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali o servizi, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici.

Beneficiario - ai sensi dell'articolo 2, punto 9 del CPR, il beneficiario può essere:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «*de minimis*» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione e ss.mm. e ii., lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

Quadro normativo di riferimento

- Reg. (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) 2012/360 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

- Reg. (UE) 2013/1407 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Reg. (UE) 2013/1408 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Reg. (UE) 2014/717 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg. (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Reg.(UE) 2023/2391 della Commissione relativo che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «*de minimis*» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti
- Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 5 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027”.

Premessa

L'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che *“L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi”*.

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

1. Principi generali: l'ammissibilità della spesa

Il presente documento si pone come guida per l'ammissibilità della spesa e ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMPA, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi ai Fondi UE che riguardano anche il FEAMPA;
- dei regolamenti e degli altri atti di esecuzione/delegati relativi al FEAMPA;
- del PN FEAMPA 2021-2027 e dei relativi Allegati;
- dei documenti attuativi e manuali del PN FEAMPA 2021-2027;
- dei principi di contabilità pubblica e del Decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione sull'ammissibilità della spesa.

In considerazione della corrispondenza del Beneficiario con l'AdG (o con gli OO.II.) ovvero con altri organismi pubblici o privati terzi si distingue tra operazioni a titolarità e operazioni a regia. Nello specifico, un'operazione si definisce

- **a titolarità** quando il Beneficiario è l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, ovvero gli Organismi Intermedi, che possono in tal senso assumere la funzione di stazione appaltante, ovvero di committente dell'opera;
- **a regia**, quando il Beneficiario è diverso dall'AdG, ovvero dagli OO.II., e viene da questi selezionato. In particolare, il Beneficiario dopo essere stato selezionato, assume la funzione di stazione appaltante/committente dell'operazione, ovvero di soggetto deputato all'individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera, ovvero del fornitore del bene o del servizio oggetto dell'operazione.

In via generale, ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2021/1139, sono ammissibili al sostegno le

operazioni che:

- rientrano nell'ambito delle priorità e degli obiettivi specifici del PN FEAMPA, e siano ammissibili e coerenti con i relativi obiettivi;
- non rientrano tra le categorie di spese inammissibili riportate nel successivo par. 7.16;
- siano conformi al diritto dell'Unione applicabile;
- rispettino i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina;
- il periodo temporale in cui le spese sono state generate e sostenute;
- la natura del costo ed il suo importo;
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce;
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Per il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, per i contributi in natura e ammortamenti e per i costi diretti di finanziamenti a tasso forfettario, se a costi reali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG e OO.II. o sotto la loro responsabilità, conformemente alla normativa applicabile, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; fatte salve specifiche disposizioni sulla documentazione e le modalità di rendicontazione nel caso di ricorso alle Opzioni di costi unitari e somme forfettarie adottate dall'AdG.
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come specificato nel paragrafo che segue;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi stabiliti dall'AdG o dagli OO.II. e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'AdG.

Per i costi da rimborsare relativi a costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario e finanziamenti non collegati ai costi, purché quest'ultima tipologia di sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) l'operazione è selezionata dall'AdG e dagli OO.II. o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso dei costi sono attuate nel periodo di ammissibilità, come specificato nel paragrafo che segue;
- c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Periodo di eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Analogamente, nel caso di costi rimborsati secondo costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti non collegati ai costi, le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere attuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso dell'operazione 6 "Primo acquisto di un peschereccio", attivata dall'azione 6 – Intervento 02 – Obiettivo Specifico 1.1., si specifica che tale operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita e l'effettiva utilizzabilità dell'imbarcazione, ovvero, nel caso di attivazione contemporanea di più operazioni, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste nell'atto di concessione.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il

periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'AdG e, per la parte di competenza, da ciascun O.I. negli avvisi pubblici, ovvero negli atti di concessione della sovvenzione, e può variare a seconda dell'operazione che si intende realizzare. Ad esempio, le spese si possono ritenere ammissibili dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

3. Ammissibilità delle spese nel caso di Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Ai sensi dell'art. 2, p. 15, del CPR, un'operazione PPP rappresenta una "operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe".

Nel contesto dei PPP il "beneficiario" è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; in base all'art. 63 CPR la spesa è ammissibile se sostenuta da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP.

Ai sensi dell'art. 74 del CPR, l'AdG e l'O.I. esegue i pagamenti a un "conto di garanzia" istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo PPP. Il conto di garanzia è un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'AdG o da un O.I. utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità.

Qualora il beneficiario sia una pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 sottoposta a regime di tesoreria unica, non è possibile disporre l'apertura di conti correnti di garanzia presso i tesorieri. Pertanto, in sostituzione del siffatto conto di garanzia, la norma regolamentare è rispettata qualora ricorra quanto segue:

- iscrizione a bilancio da parte del soggetto pubblico delle somme relative al progetto, in capitoli vincolati sia in entrata, che in uscita;
- pagamento del canone all'operatore economico e trasmissione all'AdG e OO.II. di copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere;
- attestazione annuale da parte del soggetto pubblico sull'attuazione dell'intervento, controfirmata e convalidata dall'operatore privato, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in accompagnamento al rendiconto annuale sui contributi ricevuti, da protrarsi per tutta la durata del progetto.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione. Pertanto:

- 1) se il beneficiario è un organismo pubblico responsabile dell'avvio dell'operazione, si possono configurare le seguenti ipotesi:
 - potrà rendicontare la spesa pagata da lui al partner;
 - potrà rendicontare la spesa pagata dal partner privato per l'esecuzione dell'operazione.
- 2) se il beneficiario è il partner privato, questi potrà rendicontare le spese da lui sostenute per

l'attuazione dell'operazione.

La selezione del partner privato dovrà avvenire in conformità del codice dei contratti pubblici, prima della presentazione della domanda di finanziamento

4. Ammissibilità delle spese nel caso di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni art. 15 della Legge n. 241/90

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge. Detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

L'elemento che caratterizza tale tipologia di accordi risiede nell'esercizio di un'attività di interesse comune. Tali atti, pertanto, sono espressione del principio di coordinamento di attività finalizzate ad uno scopo comune a due o più soggetti pubblici, per il cui raggiungimento le funzioni e le competenze facenti capo alle singole Amministrazioni sono raccordate secondo le modalità stabilite nell'accordo stesso. La norma ha una valenza generale e, conseguentemente, un ambito di applicazione estremamente eterogeneo, sia relativamente ai possibili contenuti dell'accordo che in relazione al grado di definizione degli impegni assunti. All'interno dell'ampia categoria di atti si possono individuare diverse tipologie, riconducibili sul piano sostanziale alle seguenti fattispecie:

- Protocolli di intesa
- Accordi di collaborazione o Convenzioni;
- Accordi stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ricorrano le condizioni ivi previste e cioè quando l'accordo:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti (come definite nell'Allegato I.1, par. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023) o enti concedenti (come definiti nell'Allegato I.1, par. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023), anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, non limitandosi a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In considerazione della natura di tali accordi che prevede l'esercizio congiunto di un'attività di interesse comune, tutte le Amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti e/o enti concedenti che sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 sono beneficiarie del sostegno previsto dal PN FEAMPA 2021/2027 in quanto parimenti responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell'accordo medesimo. Nel caso di un accordo di collaborazione stipulato tra l'AdG ovvero da un O.I. ed una Pubblica Amministrazione, una stazione appaltante o un ente concedente per la realizzazione di un'attività di interesse comune, il

soggetto Beneficiario sarà costituito da tutti i soggetti firmatari dell'accordo di collaborazione e pertanto le spese sostenute da ciascuno di essi sono rendicontabili e certificabili, indipendentemente dall'avvenuto eventuale rimborso effettuato dall'AdG e/o dall'O.I.

5. Forme di aiuto

Ai sensi dell'articolo 52 del CPR, il sostegno erogato dal FEAMPA può assumere una delle seguenti forme: sovvenzioni, strumenti finanziari, premi o una combinazione di tali modalità.

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi, o di uno o più Programmi nazionali o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.

6. Sovvenzioni e modalità di calcolo

Ai sensi dell'articolo 53 del CPR, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMPA possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per tipologie di operazione diverse facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del CPR.

Gli importi delle sovvenzioni relativi a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi i 200.000,00 euro;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 o dal Regolamento specifico FEAMPA o stabiliti sulla base degli stessi.

Per tali tipologie di sovvenzioni le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati sulla base di una delle suindicate modalità. Tali importi possono essere definiti anche sulla

base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche di precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. Altresì, le opzioni di semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sul FEAMPA.

Per le forme di sovvenzioni relative a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti non collegati ai costi, l'Autorità di Gestione e OO.II. può prevedere, negli avvisi pubblici, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

6.1. Costi diretti del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

6.2. Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale

Per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione può essere utilizzato un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza la necessità di dover eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

6.3. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti

Per applicare un tasso forfettario ai costi indiretti di un'operazione, è possibile basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su una delle tre metodologie descritte nel precedente paragrafo 6.

Inoltre, se è già stato calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

6.4. Sovvenzioni soggette a condizioni

Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'AdG, dall'O.I. e dal beneficiario.

Le risorse restituite dal beneficiario dovranno essere reimpiegate allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030, sono restituite al bilancio dell'Unione.

7. Altre norme specifiche di ammissibilità per le sovvenzioni

Si riportano alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria e nazionale di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure.

7.1. Contributi in natura

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d) deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite del 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata (15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici) come dettagliato nel successivo paragrafo sui costi non ammissibili. Per gli strumenti finanziari tali percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. Per le operazioni relative alla conservazione dell'ambiente non si applicano le suddette percentuali.

7.2. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.3. Spese connesse al credito d'imposta

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al

credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.4. Spese connesse all'esonero contributivo

In caso di sostegno FEAMPA concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

7.5. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del CPR, che in particolare disciplina i seguenti casi in cui l'IVA è ammissibile:

- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni come disciplinato nel paragrafo sugli strumenti finanziari, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000EUR (IVA inclusa).

Anche l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione, è spesa ammissibile.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate dal FEAMPA è spesa ammissibile nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

Per gli organismi intermedi, gli interessi debitori da loro sostenuti, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Sono altresì ammissibili:

- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione

cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione;

- sono ammissibili le spese afferenti l'apertura di uno o più conti bancari, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute unitamente alle spese ammesse nell'ambito del FEAMPA;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

7.6. Spese connesse all'operazione

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Ai sensi della disciplina vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

7.7. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.8. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa

documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.9.Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima

del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti;

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Nel caso in cui il beneficiario opti per il finanziamento a tasso forfettario si applica quanto al paragrafo 6.3. e comunque detto tasso non potrà essere superiore al 12% della spesa ammessa.

7.10. Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature etc., il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

7.11. Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali, sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

7.12. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che

lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto da PMI, il suddetto periodo può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di Gestione o degli OO.II.;

- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo, in merito al quale ultimo occorre produrre tra preventivi ovvero una relazione tecnica di congruità del tecnico incaricato;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il materiale usato.

7.13. Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Nel caso di strumenti finanziari, le suddette percentuali si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione o dagli OO.II.;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG o dagli OO.II.;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG o dagli OO.II.;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

7.14. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente e debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG o dagli OO.II.;
 - e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
 - f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio
- L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal FEAMPA.

7.15. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
- 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
 - d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.16. Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano legate all'operazione;
- b) siano riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione dell'operazione;
- c) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione;
- d) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

Nel caso di utilizzo parziale o promiscuo, i canoni devono essere imputati con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

7.17. Altre tipologie di spesa

L'Autorità di Gestione (AdG) del PN FEAMPA in conformità all'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, ha ritenuto approvare, per alcune tipologie di spesa, delle linee guida ed in particolare:

- Linee guida per l'ammissibilità delle spese di viaggio
- Linee guida sulle spese ammissibili di Assistenza Tecnica degli Stati Membri Reg.(UE) 2021/1060 art.36
- Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 21-27

Le linee guida sopra citati sono da ritenere applicabili sia dall'AdG, che agli OO.II. o tal quali o con adattamenti con il proprio ordinamento, nel rispetto delle norme di ammissibilità della spesa.

7.18. Spese connesse ad operazioni dichiarate già avviate alla presentazione della domanda di finanziamento

Le disposizioni di seguito riportate riguardano unicamente operazioni dichiarate già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento ma non concluse secondo quanto riportato al paragrafo 2. Per tali spese, comunque sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa ai sensi dell'art.63, comma 2 del CPR, è possibile inserirle nella rendicontazione delle spese presentate dal Beneficiario, qualora previste dall'operazione approvata; esse dovranno, inoltre, essere state assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile, effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di riportano di seguito alcuni documenti da produrre in fase di presentazione dell'istanza:

- a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- b) copia delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- c) numero 3 preventivi dei beni e/o servizi acquistati oppure in assenza di preventivo relazione di congruità redatta dal tecnico incaricato;
- d) l'eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere dell'IVA (detraibile ovvero non detraibile) di cui si chiede il riconoscimento.

Ai fini del controllo delle operazioni già avviate, l'AdG/OO.II stabilisce le modalità più idonee a garantire il collegamento tra il CUP che deve essere acquisito e comunicato al beneficiario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute e relative all'intervento, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Pertanto, le sopracitate ADG/OOII impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

7.19. Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento di determinate spese, che pertanto devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

Nel caso di rendicontazione a costi reali, le spese sostenute devono essere rendicontate e giustificate attraverso la presentazione di idonea documentazione. Di seguito, si riportano i giustificativi di spesa orientativi per tipologia di spese.

PERSONALE - IMPIEGO DI PERSONALE INTERNO

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
- Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.

PERSONALE -IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO

- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
- Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
- Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
- Notule, buste paga/fatture;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.

SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
- Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;

- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

MATERIALI E ATTREZZATURE

- Documentazione relativa alle ragioni, procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Eventuale copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto;
- Dichiarazione liberatoria per ciascuna fattura (copia bonifico, copia estratto conto con l'evidenza del pagamento);
- Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.

SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Atti relativi alla procedura di individuazione del fornitore per acquisizione di beni e servizi;
- Atti relativi alla procedura di gara;
- Atto di affidamento/Contratto/Convenzione/Accordi;
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento debitamente quietanzata;
- Atti relativi all'attestazione dell'avvenuto servizio/fornitura.

BENI DI TERZI (LEASING E NOLEGGIO)

- Documentazione relativa alle procedure e modalità di selezione del fornitore;
- Copia del contratto di noleggio o leasing;
- Copia delle fatture con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e quietanze relative ai pagamenti.

LAVORI

- Atti relativi alla procedura di selezione (Avviso pubblico/richiesta preventivi/gara);
- Atto di affidamento (Contratto);
- Comunicazione del conto corrente dedicato);
- Copia della fattura con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e al servizio svolto;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento a mezzo di dichiarazione liberatoria ;
- Relazione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni;

- Documentazione antimafia in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento in relazione all'importo oggetto dell'affidamento.

ELEMENTI DA INSERIRE IN DETERMINATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- Indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero e data della fattura/documento giustificativo;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc) conformi con quelli previsti nel contratto;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile)

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- ✓ Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile);
- ✓ Il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

7.20. Opzioni di Costi Semplificati e relativa rendicontazione

Ai sensi dell'art. 53 del reg. (UE) n. 2021/1060, oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari e pagati per l'attuazione delle operazioni/progetti finanziati (a costo reale), le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme, denominate opzioni di costo semplificate (d'ora in poi OCS):

- costi unitari
- somme forfettarie;

- finanziamento a tasso forfettario.

Nel caso delle OCS, i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

In tale ipotesi, quindi, non è necessario, ai fini del rimborso, risalire ai singoli documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta e pagata dal beneficiario, pertanto, i controlli funzionali ai rimborsi non hanno ad oggetto le fatture e gli importi effettivamente pagati.

Con riferimento specifico alle OCS di cui ai par. 6.2 e 6.3 delle presenti linee guida, l'Adg/OO.II. provvederanno a stabilire nelle proprie disposizioni procedurali quali costi rientrano nella categoria dei "costi indiretti", attenendosi, ai fini della determinazione del tasso forfettario da applicare alle metodologie stabilite dall'art. 54 del reg. (UE) n. 2021/1060.

Con riferimento specifico ai "costi unitari", invece, l'Adg ha elaborato il documento "Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060" che contiene le tabelle standard di costi unitari (d'ora in poi CU) da utilizzare per l'attivazione delle diverse azioni del FEAMPA 2021-2027. Tale documento sarà aggiornato dall'AdG al fine di inserire ulteriori tipologie di CU attualmente non previsti.

Nel caso di ricorso ai CU, ai fini della determinazione della congruità delle spese, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione potrà essere calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati in base alle tabelle dei costi standard predisposte dall'AdG sopra richiamate.

In particolare, l'AdG/OO.II stabiliscono nei rispettivi Avvisi pubblici se applicare i costi standard. In caso affermativo, mettono a disposizione dei richiedenti le tabelle di costi da utilizzare. I richiedenti, in sede di presentazione della domanda di sostegno allegano una relazione progettuale che riporti le tipologie di spese e i quantitativi richiesti e, con riferimento specifico a beni, attrezzature o impianti, ne descriva le caratteristiche tecniche, riportando per ciascuna voce il relativo CU.

L'AdG e gli OO.II, al fine di stabilire la congruità dei costi, procederanno a verificare l'ammissibilità delle spese riportate nella relazione, eventualmente ammettendole secondo gli importi previsti e stabiliti per ogni singolo CU, e a concedere poi il corrispondente contributo.

Qualora, all'atto di ammissione del contributo ci si sia avvalsi dell'opzione relativa ai CU, nella successiva fase di rendicontazione e richiesta di pagamento, l'AdG/OO.II. procederanno al controllo delle attività e delle acquisizioni effettivamente realizzate da parte del beneficiario mediante una modalità di rendicontazione in forma semplificata. In particolare, il beneficiario dovrà produrre una relazione finale di progetto, in base allo schema previsto da ciascun Avviso, esplicativa della attività o delle opere realizzate, dei beni e dei servizi acquisiti, oltre ad ogni ulteriore informazione e documentazione, stabilita negli Avvisi, necessarie alla loro puntuale identificazione. Acquisita tale documentazione e accertata l'effettiva realizzazione dell'intervento secondo le modalità e le tempistiche approvate in sede di concessione del contributo, non sarà richiesta ulteriore documentazione riguardante le spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui parte dei costi previsti per la realizzazione del progetto non trovi corrispondenza nei CU approvati, gli Avvisi pubblici prevedono per tali spese l'applicazione delle altre modalità di determinazione della congruità dei costi previste dalle presenti linee guida.

All'interno degli Avvisi pubblici l'AdG/OOII dovranno, pertanto, fornire esplicite indicazioni operative relative all'applicazione dei CU e delle relative tabelle di riferimento.

Resta inteso che, al fine di garantire una corretta ed omogenea applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'AdG/OO.II. potranno riservarsi la facoltà di applicare o meno i

CU , e in caso affermativo di utilizzarli in sede di determinazione della congruità della spesa, ricorrendo alla rendicontazione in forma semplificata, più sopra descritta, ovvero, utilizzare i CU solo per la fase di determinazione della congruità, applicando la modalità di rendicontazione a costi reali. Si precisa, in conclusione, che tutte le OCS di cui all'art. 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060, previa disciplina nell'ambito delle disposizioni procedurali adottate dall'AdG/OO.II, sono applicabili anche alla tipologia di intervento "Spese di gestione e animazione CLLD" nell'ambito della priorità 3 del PN FEAMPA 2021-2027.

7.21. Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o

altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

8. Strumenti finanziari

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del Fondo, sono ammissibili unicamente alle condizioni e nei limiti di cui al CPR, articoli da 58 a 62, 68, 81 e 92.

In particolare, le Autorità di Gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

Nel caso di sostegno combinato di cui agli ultimi due capoversi precedenti, è necessario mantenere

una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

La somma di tutte le forme di sostegno combinato non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Si evidenzia altresì che le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Ai fini della precedente lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della precedente lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del CPR l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Le spese dichiarate ammissibili di uno strumento finanziario non possono superare la somma dell'importo totale del sostegno a carico del FEAMPA pagato per gli strumenti finanziari e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

9. Premi

Secondo quanto definito dall'articolo 2, n. 48), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 i premi, come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un avviso pubblico, costituiscono spese ammissibili.

La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

10. Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del CPR, in base al quale lo Stato membro dovrà restituire il contributo del Fondo a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dall'Autorità di Gestione nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Il rimborso da parte dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione da pesca il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non

potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

Nel caso il cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc), l'AdG o l'OO.II. dovranno procedere tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).
- b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

11. Operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata si applicano le disposizioni previste dagli articoli 118 e 118bis del CPR.

Nello specifico, l'Autorità di Gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
- b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5.000.000,00 euro;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FEAMPA;
- e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, qualora un'operazione con un costo totale superiore a 1.000.000,00 euro sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, è considerata ammissibile al sostegno, purché siano soddisfatte

le condizioni seguenti:

- a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;
- b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento previsto dal FEAMPA;
- c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
- d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

12. Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni soggette all'applicazione del D.Lgs del 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii., tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione, compresi i subappaltatori, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive ed eventuali modifiche.

13. Aiuti di Stato

Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, ad esclusione dei pagamenti erogati a norma del Reg. (UE) 2021/1139 e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti specifici relativi al FEAMPA. Nel caso di aiuti «*de minimis*», le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del

contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In caso di Ente Pubblico la copia dell'estratto conto può essere sostituita con mandato di pagamento e quietanza del tesoriere.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa); copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare

una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite “F24” effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

h) Per i pagamenti in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente. .

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, alla conclusione della fornitura dei beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell’ambito della realizzazione dei pagamenti devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi/avvisi.

15. Intensità dell’aiuto pubblico

Ai sensi dell’articolo 41 del Reg. FEAMPA, l’aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50% della spesa totale ammissibile dell’operazione, in deroga a tale aliquota nell’Allegati III sono stabilite aliquote massime specifiche di intensità di aiuto come dettagliate nella tabella che segue:

Intensità dell’aiuto applicabili all’intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
1	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17, 18 e 19	40
2	Le operazioni seguenti intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: - operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;	100
	- operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;	75
	operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013	75
3	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 19	75
6	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 22	85

7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39	100
10	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 23 e 25 e nell'ambito della priorità 4	100
11	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100
12	Operazioni connesse alle spese di gestione dei gruppi di azione locale	100
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
16	Strumenti finanziari, a eccezione degli strumenti finanziari connessi alle operazioni di cui alla riga 1	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.

Qualora un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a 19 della tabella precedente e, al tempo stesso, della riga 1, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1 della tabella precedente.

16. Conservazioni dei documenti

L'art. 82 "Disponibilità dei documenti" del CPR detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi, fissando che *"Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario."*

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

I documenti dovranno essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i

documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy “I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l’identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell’attività di audit.